

---

# Circolare di studio n. 3/2015

---

*Periodo 16-28 Febbraio*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524/8259  
Fax 06.8719.0889  
Mail [mollichella@tiscali.it](mailto:mollichella@tiscali.it)

---

## Sommario

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Operativa la collaborazione volontaria (voluntary disclosure) .....	3
Nota integrativa al bilancio d'esercizio in formato Xbrl .....	4
Irap-imponibilità del credito d'imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti .....	5
Violazioni ai versamenti di imposte e/o ritenute alla fonte .....	6
Società in perdita sistematica.....	7
Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione .....	10
Assistenza fiscale-compensi per l'attività prestata nel 2015 dai professionisti e dai Caf .....	11
<b>Formulario operativo.....</b>	<b>13</b>
Dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa .....	13
<b>Agenda.....</b>	<b>16</b>
Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2015.....	16
<b>Indici, dati e schede operative .....</b>	<b>22</b>
Contribuzioni 2015 artigiani e commercianti .....	22
Bilanci d'esercizio: termini e scadenze .....	23
Dichiarazione integrativa e cartella di pagamento.....	24
Tabella dei termini di notifica delle cartelle di pagamento - Soggetti solari.....	25
Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Soggetti non solari (es.: periodo d'imposta 1° aprile - 31 marzo).....	25
Autoliquidazione Inail 2014-2015.....	26
Determinazione valore dell'usufrutto e delle rendite ai fini fiscali.....	27
Tassazione dei dividendi e rilascio certificazione.....	28
Sanatoria attivabile dopo la notifica dell'atto impositivo (anno 2015).....	30
<b>Dossier Casi .....</b>	<b>33</b>
Cessioni di veicoli usati e Iva .....	33
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond .....	35
Rettifica a sfavore per l'accesso al regime fiscale agevolato per autonomi o regime forfetario.....	36

## **Bene a sapersi**

### ***Operativa la collaborazione volontaria (voluntary disclosure)***

La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Si possono avvalere della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che vi hanno adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di.

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
- Iva-imposta sul valore aggiunto;

*nonché:*

- le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che l'art. 1 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale, che ha modificato il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli artt. da 5-quater a 5-septies, al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

Specificamente è stato previsto che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, hanno la possibilità di definire la loro posizione mediante la cosiddetta attività di collaborazione volontaria con l'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, la medesima procedura è stata anche estesa ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi fiscali.

I contribuenti che intendono avvalersi delle procedure di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, devono utilizzare un apposito modello, da inoltrare all'Agenzia delle entrate, tenendo presente che l'eventuale esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, nonché la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero viene punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La richiesta può essere presentata da:

- l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione:
  - per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  - per la definizione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni di tali obblighi;
  - per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta

regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La richiesta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate mediante trasmissione, come detto, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015, tenendo in considerazione che si deve ritenere precluso l'accesso alla procedura di collaborazione se la richiesta viene presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Il modello di richiesta di accesso alla procedura deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

- direttamente, se si è abilitati a Entratel o Fisconline;

*oppure:*

- tramite i soggetti incaricati, tenendo presente, in merito, che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, rientranti nell'elenco contenuto nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e nei successivi decreti attuativi (tra questi, sono compresi anche gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili).

## ***Nota integrativa al bilancio d'esercizio in formato Xbrl***

L'avvenuta pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)), della nuova tassonomia (versione 2014-11-11) consentirà, ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, di riprodurre in formato Xbrl l'intero bilancio d'esercizio, comprensivo anche della nota integrativa.

In altri termini, con la nuova tassonomia "integrata", con decorrenza dagli adempimenti da porre in essere nel 2015, salvo proroga, il bilancio d'esercizio può essere integralmente elaborato in formato Xbrl, inclusa la nota integrativa.

L'obbligo di presentare i bilanci al Registro delle imprese in formato elettronico elaborabile ha trovato applicazione, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, a partire dai bilanci 2009, anche se, tuttavia, in assenza di una versione evoluta della tassonomia, l'obbligo è stato assolto mediante il deposito:

- *in formato Xbrl*, del solo prospetto contabile (stato patrimoniale e conto economico);

e:

- *in formato tradizionale (PDF/A-1)*, per quanto attiene alla nota integrativa e agli altri documenti che costituiscono il fascicolo del bilancio d'esercizio (es.: il verbale dell'assemblea di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione collegio sindacale e/o del revisore legale, ecc.);

mentre, al presente, con lo sviluppo della “nuova” tassonomia (ver. 2014-11-11), che codifica in formato Xbrl l’intero bilancio d’esercizio, il set documentale elaborabile costituirà il solo documento destinato alla pubblicazione presso il Registro delle imprese.

Al riguardo, l’Unioncamere ha puntualizzato che la *codifica digitale della Nota integrativa*, nella prima versione, riguarderà esclusivamente le informazioni esplicitamente previste dal codice civile che saranno integrate, in futuro, con quanto richiesto dai principi contabili nazionali .

Tale scelta, tuttavia, non limiterà in alcun modo la possibilità di espressione delle imprese che potranno fornire ed articolare i dettagli informativi utilizzando in modo flessibile i campi testo previsti.

Pertanto, la codifica digitale della nota integrativa riguarderà, in un primo periodo, solamente i dati e le informazioni richieste dal codice civile.

In ogni caso, le imprese:

- possono fornire ulteriori informazioni utilizzando i campi cosiddetti di testo “liberi” che precedono e seguono ciascuna tabella prevista dalla tassonomia;
- possono velocizzare, dopo l’inserimento dei dati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico, l’approntamento delle tabelle inerenti alla nota integrativa utilizzando la capacità di auto-compilazione e controllo. Infatti, una volta memorizzati i dati degli schemi quantitativi, la compilazione di parte delle tabelle previste dall’art. 2427 del codice civile verrà effettuata in modo “automatico”, evitando gli errori derivanti dall’operazione di reinserimento dei dati.

## ***Irap-imponibilità del credito d’imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti***

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e, quindi, dal 1° gennaio 2015, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2015, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 10% dell’Irap lorda calcolata nel rispetto delle modalità e delle regole stabilite dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti e determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato decreto legislativo.

In concreto, si tratta dei seguenti soggetti:

- esercenti attività d’impresa;
- esercenti attività nei settori delle banche, delle altre società finanziarie e delle assicurazioni;
- operatori agricoli titolari di reddito agrario;
- titolari di reddito di lavoro autonomo professionale (professionisti individuali e studi associati).

Tale credito d’imposta, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio, tra cui, di conseguenza le società di capitali e le società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria, deve necessariamente risultare contabilizzato:

- nella voce “C.II.4-bis” dell’attivo dello stato patrimoniale;

e, *in contropartita*:

- nella voce A.5 del conto economico;

e, quindi, con una scrittura in partita doppia così formulata:

Crediti d’imposta <i>(C.II.4-bis dell’attivo dello stato patrimoniale)</i>	<i>a</i>	Sopravvenienze attive <i>(A.5 del conto economico)</i>
---	----------	---

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che detto “credito d’imposta” partecipata alla formazione del reddito d’impresa, in quanto non è stata prevista una norma specifica che dispone la non imponibilità del medesimo.

Si ritiene, invece, che il credito d’imposta in argomento non esplica effetti per quanto attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, in quanto non risulta compreso in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del Tuir.

## ***Violazioni ai versamenti di imposte e/o ritenute alla fonte***

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, le situazioni collegate all’istituto del ravvedimento operoso, sono state differenziate in relazione sia a quando lo stesso risulta posto in essere, sia alla tipologia di tributi “amministrati” o meno dall’Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nell’ipotesi di omesso o tardivo pagamento di imposte e/o di ritenute alla fonte, si rende operativa, come regola, la **sanzione amministrativa nella misura pari al 30%** dell’importo non versato.

Si è citato “come regola”, in quanto l’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede espressamente che la **sanzione** si riduce **ad 1/10 dell’entità minima**:

- in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
- se il pagamento risulta eseguito nel **termine di 30 giorni** dalla data della violazione.

Detta forma di ravvedimento, che non è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2015 riguarda tutte le entrate tributarie, a prescindere dall’ente titolare della potestà impositiva, mentre con l’aggiunta all’art. 13 citato:

- della lett. a-bis): la **sanzione** amministrativa viene **ridotta a 1/9 del minimo** “*se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore*”;
- delle lett. b-bis), b-ter) e b-quater): viene previsto che il ravvedimento può essere attivato anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla medesima.

Nello specifico, la riduzione può risultare pari a:


- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1/7 della sanzione minima (lett. b-bis), se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</b></li></ul>  |  |  |
| <table border="1"><tr><td>entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore</td><td>Opera solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d’atto, canone RAI, contributo di solidarietà). Esclusi, quindi, i tributi locali (Imu, Tasi, Tari), i contributi consortili e i dazi doganali.</td></tr></table> | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore  | Opera solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d’atto, canone RAI, contributo di solidarietà). Esclusi, quindi, i tributi locali (Imu, Tasi, Tari), i contributi consortili e i dazi doganali. |
| entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore  | Opera solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d’atto, canone RAI, contributo di solidarietà). Esclusi, quindi, i tributi locali (Imu, Tasi, Tari), i contributi consortili e i dazi doganali. |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1/6 della sanzione minima (lett. b-ter), se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</b></li></ul>  |  |  |

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	Opera solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d'atto, canone RAI, contributo di solidarietà). Esclusi, quindi, i tributi locali (Imu, Tasi, Tari), i contributi consortili e i dazi doganali.
<b>• 1/5 della sanzione minima (lett. b-quater), se la regolarizzazione degli errori e/o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene:</b>	
dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non sia relativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale;</li><li>• l'omessa installazione del registratore di cassa.</li></ul>	

## Società in perdita sistematica

Con le modifiche introdotte dall'art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è stato ampliato il cosiddetto periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, passando così dagli originari tre a cinque periodi d'imposta.

In pratica:



La qualifica di società "non operativa" e di società "in perdita sistematica" comporta le seguenti conseguenze negative:

- obbligo di dichiarare:
  - ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) un reddito non inferiore a quello minimo presunto;
  - ai fini Irap un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili);
- utilizzo, nel periodo d'imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d'imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo;
- impossibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito Iva;
- obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione Ires del 10,50%.

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina risulta attualmente costituito:

- ▶ da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale;

*oppure, indifferentemente:*

- ▶ quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo (di cui all'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724).

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- dal 2014 una società risulterà "in perdita sistematica" e, quindi, "di comodo" se si verificano situazioni tipo le seguenti:

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
perdita	perdita	perdita	perdita	perdita
Reddito < minimo	perdita	perdita	perdita	perdita
perdita	Reddito < minimo	perdita	perdita	perdita
perdita	perdita	Reddito < minimo	perdita	perdita
perdita	perdita	perdita	Reddito < minimo	perdita
perdita	perdita	perdita	perdita	Reddito < minimo

- dal 2014 una società risulterà "non in perdita sistematica" e, quindi, "non di comodo" se si verificano situazioni tipo le seguenti:

2009	2010	2011	2012	2013
perdita	perdita	perdita	Reddito anche < minimo	Reddito anche < minimo
Reddito anche < minimo	perdita	perdita	Reddito anche < minimo	perdita
perdita	Reddito anche < minimo	perdita	perdita	Reddito anche < minimo
Reddito anche < minimo	perdita	Reddito anche < minimo	perdita	perdita
perdita	Reddito anche < minimo	perdita	Reddito anche < minimo	perdita
perdita	perdita	Reddito anche < minimo	perdita	Reddito anche < minimo

A chiarimento di quanto indicato, si fanno seguire due ipotesi a livello procedurale:

**Caso 1** società che nel 2009 ha dichiarato un reddito superiore al minimo previsto e dal 2010 al 2013 rileva un risultato in perdita.

*Prima del decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014):*

<del>2009</del>	<del>2010</del>	2011	2012	2013
<del>Reddito &gt; minimo</del>	<del>perdita</del>	perdita	perdita	perdita

**dal 2014 sarebbe:  
società di comodo**

*Dopo il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014):*

2009	2010	2011	2012	2013
Reddito > minimo	perdita	perdita	perdita	perdita

**dal 2014 è:  
società non di  
comodo**

**Caso 2** società che dal 2009 al 2012 rileva un risultato in perdita, mentre nel 2013 presenta un reddito inferiore a quello minimo (*nel 2009 la società risultava congrua e coerente agli sudi di settore*).

Prima del decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014):				
2009	2010	2011	2012	2013
<del>perdita</del>	<del>perdita</del>	perdita	perdita	Reddito > minimo

**dal 2014 sarebbe: società di comodo**

Causa di disapplicazione

Dopo il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014):				
2009	2010	2011	2012	2013
perdita	perdita	perdita	perdita	Reddito > minimo

**dal 2014 è: società non di comodo**

## Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

L'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, rubricato "Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione", semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all'interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all'esercizio delle stesse.

La finalità perseguita tende a ridurre le ipotesi in cui il mancato e/o il non corretto adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali sia recuperi d'imposta, sia irrogazione di sanzioni.

Le nuove modalità procedurali che, in base al comma 5 del medesimo art. 16, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (e, quindi, dal modello Unico 2015), riguardano:

- 1) *la trasparenza fiscale*, cioè alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione. La scelta di applicare tale criterio o, meglio, l'opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". Pertanto, in relazione al richiamo contenuto nell'art. 116 del Tuir all'art. 115, si deve ritenere che le nuove regole sono applicabili anche in riferimento all'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui allo stesso art. 116 del Tuir;
- 2) *il consolidato nazionale*, per il quale, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. In altri termini, l'opzione per la tassazione di gruppo - consistente nella determinazione in capo alla società o ente controllante di un unico reddito imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un'unica imposta sul reddito delle società del gruppo stesso, che è irrevocabile e vincolante per tre esercizi sociali - non deve più essere esercitata con apposita comunicazione da inviare entro il sedicesimo giorno del sesto

mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa.

Le nuove modalità per l'esercizio dell'opzione, si rendono operative anche per il suo rinnovo, compresa anche l'ipotesi di allargamento dei soggetti facenti parte del consolidato (con l'ingresso, ad esempio, di una o più nuove società), mentre invece non trovano rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali:

- la comunicazione dell'interruzione della tassazione di gruppo (di cui all' art. 13 del D.M. 9 giugno 2004);

o:

- la comunicazione per l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell'opzione (a di cui all' art. 14 del D.M. 9 giugno 2004);

per le quali deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell'evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Volendo esemplificare, dunque, dal 1° gennaio 2015, si avrà la seguente situazione:

- *società che accedono al consolidato o lo rinnovano a decorrere dal periodo d'imposta 2015*, l'opzione deve risultare esercitata con il modello Unico SC 2015 della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre 2015;
- *società che interrompono il consolidato per una delle cause legislativamente previste* (ad esempio, per cessazione del requisito del controllo ex art. 124 del Tuir, il 1° maggio 2015), la segnalazione deve avvenire tramite presentazione in via telematica da parte della consolidante, entro il 31 maggio 2015, del modello "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale";

3. *l'opzione riservata alle società di persone ed agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di eseguire la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali*, non deve più essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale viene esercitata.

## ***Assistenza fiscale-compensi per l'attività prestata nel 2015 dai professionisti e dai Caf***

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2015, n. 18, sono stati segnalati i compensi, a carico del bilancio dello Stato, che trovano applicazione a partire dall'attività prestata nel 2015, in relazione ai modelli 730/2015 relativi al 2014.

Per l'attività di assistenza fiscale prestata in relazione all'elaborazione e alla trasmissione telematica dei modelli 730:

- *se il professionista o il Caf trasmette il modello 730 senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata*, per ciascun adempimento compete un compenso di:
  - € 13,60, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
  - € 15,40, per l'assistenza fiscale prestata nel 2016;
  - € 16,90, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2017;

tenendo, in ogni caso, presente che:

- non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio derivante dal modello 730;
  - tali compensi si rendono applicabili anche nelle situazioni di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata;
  - se il modello 730 riguarda un contribuente, che a norma dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come, a titolo meramente indicativo, nel caso di un lavoratore dipendente con un unico reddito da lavoro e l'abitazione principale, senza oneri deducibili e/o detrazioni o altri benefici, tali compensi si riducono del 25%, e, quindi, diventano pari a:
    - € 12,15, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
    - € 11,55, per l'assistenza fiscale prestata nel 2016;
    - € 12,68, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2017;
- *se il professionista o il Caf procede ad elaborare e trasmettere il modello 730, al quale sono state apportate variazioni dei dati compresi nella dichiarazione precompilata, per ciascun adempimento compete un compenso di:*
- € 14,30, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
  - € 16,60, per l'assistenza fiscale prestata nel 2016;
  - € 17,70, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2017;
- tenendo, in ogni caso, presente che tali compensi competono in misura doppia per l'elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta, e, quindi, diventano pari a:
- € 28,60, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
  - € 33,20, per l'assistenza fiscale prestata nel 2016;
  - € 35,40, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2017;
- *se il professionista o il Caf procede ad elaborare e trasmettere il modello 730, al quale sono state apportate variazioni comportanti integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati compresi nella dichiarazione precompilata, per ciascun adempimento compete un compenso di:*
- € 16,20, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
  - € 18,30, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2016;
- tenendo, in ogni caso, presente che tali compensi competono anche nell'ipotesi di mancata predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata, mentre se il modello 730 riguarda un contribuente, che a norma dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come, a titolo meramente indicativo, nel caso di un lavoratore dipendente con un unico reddito da lavoro e l'abitazione principale, senza oneri deducibili e/o detrazioni o altri benefici, tali compensi si riducono del 25%, e, quindi, diventano pari a:
- € 12,15, per l'assistenza fiscale prestata nel 2015;
  - € 13,73, per l'assistenza fiscale prestata a partire dal 2016.

## Formulario operativo

### ***Dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa***

#### **Generalità**

L'iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente verificata e confermata.

Al riguardo, infatti, l'art. 25, comma 15, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede espressamente che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve necessariamente procedere ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5, oltre a depositare tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Ai fini procedurali, pertanto, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, la *società start-up innovativa* deve necessariamente dichiarare il mantenimento dei requisiti indicati dall'art. 25 comma 2 e autocertificati con un'apposita dichiarazione.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il termine dell'adempimento coincide con il termine del deposito del bilancio d'esercizio.

La start-up innovativa è tenuta a presentare l'autocertificazione per il mantenimento dei requisiti dal primo esercizio come impresa iscritta all'apposita sezione delle start-up. Ad esempio, una start-up iscritta alla sezione nel corso del 2014 deve presentare l'autodichiarazione dal 2015 (dopo 30 giorni dall'approvazione del bilancio o non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2014).

La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

#### **Fac-simile della dichiarazione**

**DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI  
DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA  
(art. 25 L. n. 221/2012)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, di  
cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ con  
sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_  
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del  
codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e che, se dal controllo effettuato,  
emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

**dichiara**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa start-up innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 Legge n. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della Legge n. 221/2012:

- A) i soci, persone fisiche, detengono la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci (il requisito è richiesto e si intende autocertificato nei primi ventiquattro mesi dalla costituzione della società);
- B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- D) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- H) possiede i seguenti ulteriori requisiti (*apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti*):
  - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
  - sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci,

**inoltre dichiara:**

- la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
luogo (comune)

*[Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale].*

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

## Agenda

### Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
16	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF di competenza del mese precedente.	
16	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	<b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI INPS</b> Pagamento, da parte di coloro che sono iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps, della rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (cosiddetta contribuzione fissa) inerente al trimestre ottobre-dicembre.	
16	<b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	<b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b> Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, inerenti al trimestre aprile-giugno 2014.	

16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE</b> I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell'attività di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b> I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	

16	<b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b> I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.
16	<b>INAIL-DATORI DI LAVORO E COMMITTENTI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO</b> Autoliquidazione dei premi Inail, inerenti ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015 e contemporaneo pagamento in unica soluzione o della prima delle quattro rate previste in presenza dell'opzione per il versamento rateale.
16	<b>INAIL-DATORI DI LAVORO E COMMITTENTI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO</b> Comunicazione telematica all'Inail della riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso.
16	<b>IVA-SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLANTI CHE INTENDONO AVVALERSI DEL REGIME DI LIQUIDAZIONE DI GRUPPO</b> Presentazione, esclusivamente in via telematica, del modello Iva 26, per potersi avvalere del regime di liquidazione Iva di gruppo per l'anno 2015.
16	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b> Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i <i>soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni</i> , l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.
16	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE PER NATURA (ES.: AUTOTRASPORTATORI, BENZINAI E SUBFORNITORI)</b> Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale, del debito di tributo di competenza del quarto trimestre 2014 (mesi di ottobre, novembre e dicembre), senza maggiorazione di interessi.
16	<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA</b> I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.

16	<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"><li>■ compensi per avviamento commerciale;</li><li>■ contributi degli enti pubblici;</li><li>■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li><li>■ premi e vincite;</li><li>■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li><li>■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li><li>■ redditi di lavoro autonomo;</li><li>■ redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>■ redditi diversi;</li></ul> devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.	
16	<b>START UP INNOVATIVE</b> Inizia, dalle ore 12.00, il termine per l'invio esclusivamente in via telematica (tramite sito <a href="http://www.smartstart.invitalia.it">www.smartstart.invitalia.it</a> ) delle richieste di finanziamento agevolato o di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, relativi a specifici piani di impresa e programmi di investimento.	
17	<b>SOGGETTI PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI</b> Segnalazione al Gse-Gestore dei servizi energetici dell'opzione inerente alla rimodulazione degli incentivi per l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, non fotovoltaici.	
20	<b>CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI E IMPORTATORI</b> Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Conai delle inerenti dichiarazioni.	
20	<b>ENASARCO-CONTRIBUZIONI</b> Pagamento, di regola in via telematica, da parte dei committenti di agenti e/o rappresentanti di commercio, dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al precedente trimestre ottobre-dicembre.	
25	<b>CONTRIBUTI ENPAIA</b> I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	

<b>25</b>	<b>CONTRIBUZIONE ENPALS</b> Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.	
<b>25</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
<b>28</b>	<b>AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA-IMPRENDITORI CHE APPLICANO IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO</b> Presentazione telematica all'Inps, salvo proroga, dell'apposita richiesta per beneficiare, con decorrenza dall'anno solare in corso, del regime contributivo agevolato.	
<b>28</b>	<b>COMUNICAZIONI DATI E INFORMAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b> Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati inerenti all'anno 2014 relativi: - ai contributi previdenziali ed assistenziali da parte degli enti previdenziali; - ai contratti e dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni da parte delle imprese di assicurazione; - ai contratti e dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; relativi a tutti i soggetti del rapporto.	
<b>28</b>	<b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b> Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.	
<b>28</b>	<b>INAIL-DATORI DI LAVORO IN ATTIVITÀ DA ALMENO DUE ANNI</b> Invio telematico della richiesta di riduzione dei premi, con decorrenza dal 2015, se il soggetto datore di lavoro risulta in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi ed, inoltre, che, nel corso dell'anno 2014, non sono stati effettuati interventi di miglioramento nel campo della prevenzione.	

<b>28</b>	<b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
<b>28</b>	<b>SCHEDE CARBURANTE</b> Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	

## Indici, dati e schede operative

### Contribuzioni 2015 artigiani e commercianti

Individuazione caratteristiche della contribuzione	TITOLARI DI QUALUNQUE ETÀ	
	Artigiani	commercianti
Minimale di reddito	€ 15.548,00	€ 15.548,00
Aliquote lvs fino a € 40.123,00	22,65%	22,74%
Aliquote lvs oltre 46.123,00	23,65%	23,74%
Contributo sul minimale + € 7,44 di maternità	€ 3.529,06	€ 3.543,05
Contributo mensile sul minimale + € 0,62 di maternità	€ 294,09	€ 295,25
Massimale di reddito	€ 76.872,00 oppure, per il regime contributivo, € 100.324,00	
Contribuzione massima lvs per coloro che hanno anzianità contributiva entro 1995	€ 17.719,00	€ 17.788,18
Contribuzione massima lvs per coloro che hanno anzianità contributiva dal 1996	€ 23.265,40	€ 23.355,69

Individuazione caratteristiche della contribuzione	COADIUVANTI FINO A 21 ANNI DI ETÀ	
	Artigiani	commercianti
Minimale di reddito	€ 15.548,00	€ 15.548,00
Aliquote lvs fino a € 40.123,00	19,65%	19,74%
Aliquote lvs oltre 46.123,00	20,65%	20,74%
Contributo sul minimale + € 7,44 di maternità	€ 3.062,62	€ 3.076,61
Contributo mensile sul minimale + € 0,62 di maternità	€ 255,22	€ 256,38
Massimale di reddito	€ 76.872,00 oppure, per il regime contributivo, € 100.324,00	
Contribuzione massima lvs per coloro che hanno anzianità contributiva entro 1995	€ 15.412,84	€ 15.482,02
Contribuzione massima lvs per coloro che hanno anzianità contributiva dal 1996	€ 20.255,68	€ 20.345,97

Individuazione caratteristiche della contribuzione	COADIUVANTI OLTRE 21 ANNI DI ETÀ	
	Artigiani	commercianti

<i>Minimale di reddito</i>	€ 15.548,00	€ 15.548,00
<i>Aliquote Ivs fino a € 40.123,00</i>	22,65%	22,74%
<i>Aliquote Ivs oltre 46.123,00</i>	23,65%	23,74%
<i>Contributo sul minimale + € 7,44 di maternità</i>	€ 3.529,06	€ 3.543,05
<i>Contributo mensile sul minimale + €0,62 di maternità</i>	€ 294,09	€ 295,25
<i>Massimale di reddito</i>	€ 76.872,00 oppure, per il regime contributivo, € 100.324,00	
<i>Contribuzione massima Ivs per coloro che hanno anzianità contributiva entro 1995</i>	€ 17.719,00	€17,788,18
<i>Contribuzione massima Ivs per coloro che hanno anzianità contributiva dal 1996</i>	€ 23.265,40	€ 23.355,69

### ***Bilanci d'esercizio: termini e scadenze***

<i>Iter per l'approvazione del bilancio d'esercizio nel sistema ordinario</i>	<i>Termini inerenti alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2014 da attuarsi nel 2015</i>
Predisposizione del progetto di bilancio con la relazione sulla gestione approntata da parte dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico)	In presenza di collegio sindacale: almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
	In assenza di collegio sindacale: almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Invio del progetto di bilancio al collegio sindacale o al sindaco unico e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (adempimento previsto solo se tali organi sono esistenti)	Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (adempimento previsto solo se esistente)	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento previsto solo se esistente)	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea
Deposito presso la sede della società del bilancio d'esercizio unitamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate (se esistenti);</li> <li>• prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (se esistenti);</li> <li>• relazione sulla gestione (non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa);</li> <li>• relazione del collegio sindacale (se esistente);</li> </ul>	Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea

<ul style="list-style-type: none"> <li>relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale (se esistente).</li> </ul>	
Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio	Entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio o 180 giorni in caso di differimento dalla data di chiusura dell'esercizio
Deposito presso il Registro delle imprese di: <ul style="list-style-type: none"> <li>copia del verbale di approvazione dell'assemblea;</li> <li>copia del bilancio approvato;</li> <li>copia della relazione sulla gestione (non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato, con integrazione nota integrativa);</li> <li>copia della relazione del collegio sindacale o del sindaco unico (se esistente);</li> <li>copia della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se esistente);</li> <li>elenco dei soci (solo nell'ipotesi in cui si sono verificati cambiamenti rispetto all'elenco depositato con il bilancio precedente – con esclusione per le società a responsabilità limitata e per società cooperative a responsabilità limitata).</li> </ul>	Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione

## ***Dichiarazione integrativa e cartella di pagamento***

<b><i>In caso di presentazione di una "dichiarazione integrativa a sfavore" è previsto che:</i></b>	
<b>Cartella di pagamento</b>	La notifica della "cartella di pagamento" (art. 25, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) riferita alla dichiarazione integrativa presentata per sanare errori e/o omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>decorre dalla data di presentazione della stessa;</li> <li>limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.</li> </ul>
<b>Termine di accertamento</b>	Il <i>termine per l'accertamento</i> (artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633): <ul style="list-style-type: none"> <li>decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa;</li> <li>limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;</li> </ul> tenendo presente che dalla notifica dell'eventuale avviso decorrono i 60 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione.

## ***Tabella dei termini di notifica delle cartelle di pagamento - Soggetti solari***

<i>periodo d'imposta</i>	<i>tipologia di iscrizione a ruolo</i>	<i>anno in cui è stata presentata la dichiarazione (o in cui l'accertamento è divenuto definitivo)</i>	<i>termine per la notifica della cartella di pagamento</i>
2010	Accertamento definitivo	2013	31 dicembre 2015
2010	Controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)	2011	31 dicembre 2015
2011	Liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)	2012	31 dicembre 2015
2011	Controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)	2012	31 dicembre 2016
2012	Liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)	2013	31 dicembre 2016
2012	Controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)	2013	31 dicembre 2017
2013	Liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)	2014	31 dicembre 2017
2013	Controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)	2014	31 dicembre 2018
2014	Liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973)	2015	31 dicembre 2018
2014	Controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973)	2015	31 dicembre 2019

## ***Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Soggetti non solari (es.: periodo d'imposta 1° aprile - 31 marzo)***

<i>chiusura periodo d'imposta</i>	<i>presentazione della dichiarazione</i>	<i>effettuazione dell'ultimo versamento rateale</i>	<i>termine per la notifica della cartella di pagamento</i>
31 marzo 2011	31 dicembre 2011	16 febbraio 2012	31 dicembre 2015
31 marzo 2012	31 dicembre 2012	16 febbraio 2013	31 dicembre 2016
31 marzo 2013	31 dicembre 2013	16 febbraio 2014	31 dicembre 2017
31 marzo 2014	31 dicembre 2014	16 febbraio 2015	31 dicembre 2018

## **Autoliquidazione Inail 2014-2015**

A seguito della determina del presidente dell’Inail 5 novembre 2014, n. 330, è stato modificato il termine di presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni, fissandolo alla data del 2 marzo 2015, in quanto il giorno 28 febbraio cade di sabato, è necessario procedere a:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; nonché:
- della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della L. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Ai fini della determinazione del premio dovuto, è necessario fare riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno e, se d’importo inferiore, applicare l’imponibile giornaliero minimo, stabilito annualmente con decreto ministeriale, i cui parametri sia per la determinazione della retribuzione imponibile, sia per il corretto calcolo del premio da autoliquidazione, vengono evidenziati nel seguente prospetto:

<b>GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,28	€ 53,88
	mensile	€ 1.331,93	€ 1.346,98
<b>FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,51	€ 54,11
	mensile	€ 1.337,71	€ 1.352,87
<b>LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (L. 84/1994)</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 99,32	€ 100,44
	mensile	€ 1.191,84	€ 1.205,28 (12 gg mensili)
<b>LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 98,94	€ 100,06
	mensile	€ 2.473,58	€ 2.501,53
<b>LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	oraria	€ 12,37	€ 12,51
	giornaliera	€ 98,94	€ 100,08
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	minimo giornaliero	€ 53,28	€ 53,88
	massimo giornaliero	€ 98,94	€ 100,06
	minimo mensile	€ 1.331,93	€ 1.346,98

	massimo mensile	€ 2.473,58	€ 2.501,53
<b>RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,28	€ 53,88
	mensile	€ 1.331,93	€ 1.346,98 (12 gg. mensili)
<b>COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	minimo mensile	€ 1.331,93	€ 1.346,98
	massimo mensile	€ 2.473,58	€ 2.501,53
<b>RETRIBUZIONE EFFETTIVA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI</b>			
Anno 2014		fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Retribuzione convenzionale	minimo annuo	€ 15.983,10	€ 16.163,70
	massimo annuo	€ 29.682,90	€ 30.018,30

### ***Determinazione valore dell'usufrutto e delle rendite ai fini fiscali***

<b>coefficienti applicabili con decorrenza dall'1 gennaio 2015, in relazione al tasso di interesse legale dello 0,50%</b>	
<i>età del beneficiario</i>	<i>coefficienti da applicare</i>
<b>0 - 20 anni compiuti</b>	190
<b>21 - 30 anni compiuti</b>	180
<b>31 - 40 anni compiuti</b>	170
<b>41 - 45 anni compiuti</b>	160
<b>46 - 50 anni compiuti</b>	150
<b>51 - 53 anni compiuti</b>	140
<b>54 - 56 anni compiuti</b>	130
<b>57 - 60 anni compiuti</b>	120
<b>61 - 63 anni compiuti</b>	110
<b>64 - 66 anni compiuti</b>	100
<b>67 - 69 anni compiuti</b>	90
<b>70 - 72 anni compiuti</b>	80
<b>73 - 75 anni compiuti</b>	70
<b>76 - 78 anni compiuti</b>	60
<b>79 - 82 anni compiuti</b>	50
<b>83 - 86 anni compiuti</b>	40
<b>87 - 92 anni compiuti</b>	30
<b>93 - 99 anni compiuti</b>	20

## **Tassazione dei dividendi e rilascio certificazione da parte di società di capitali**

<b>soggetto percipiente -&gt; PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	20% a titolo di imposta sul 100% del provento fino al 30 giugno 2014 (26% dal 1° luglio 2014)	non previsto	non previsto
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;</li> <li>- 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014;</li> <li>- 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.</li> </ul>	obbligo di rilascio della certificazione

<b>soggetto percipiente -&gt; PERSONA FISICA IMPRENDITORE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;</li> <li>- 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014;</li> <li>- 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.</li> </ul>	obbligo di rilascio della certificazione
		tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod.	

qualificata	nessuna ritenuta	Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
-------------	------------------	--	--

<b>sogetto percipiente -&gt; SOCIETÀ DI PERSONE (snc, sas, ecc.)</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo (mod. Unico) del percipiente nella misura del: - 40,00%, se relativi ad utili maturati sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; - 49,72%, se sono prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2014; - 60,46%, se sono prodotti con decorrenza dal 1° luglio 2014.	obbligo di rilascio della certificazione

<b>soggetto percipiente -&gt; SOCIETÀ DI CAPITALI (srl, spa, ecc.)</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione come reddito d'impresa, nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

<b>soggetto percipiente -&gt; ENTE NON COMMERCIALE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 5% del provento percepito	obbligo di rilascio della certificazione

<b>soggetto percipiente -&gt; SOCIO DI SOCIETÀ TRASPARENTE PER OPZIONE</b>			
<i>tipo di partecipazione</i>	<i>ritenuta alla fonte</i>	<i>tassazione dividendo</i>	<i>rilascio certificazione</i>
non qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione
qualificata	nessuna ritenuta	tassazione in capo al socio della società trasparente nella misura del 100% del reddito fiscale realizzato indipendentemente dalla distribuzione dell'utile	obbligo di rilascio della certificazione

### ***Sanatoria attivabile dopo la notifica dell'atto impositivo (anno 2015)***

<i>Istituto</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Riduzione sanzioni</i>	<i>Avvertenze</i>
<b>Ravvedimento operoso</b>	il contribuente decide quando e cosa sanare	da 1/10 del minimo ad 1/6 del minimo, a meno che la violazione sia stata verbalizzata ai sensi dell'art.	<i>Rateazione</i> non prevista
			<i>Compensazione</i> prevista

	<i>(escluso dalla notifica dell'accertamento)</i>	24 della L. 4/1929, con "Pvc", nel qual caso la sanzioni si riduce a 1/5 del minimo.	Norma art. 13 del D.Lgs. 472/1997
<b>Accertamento con adesione</b>	possibile negoziare la pretesa con istanza da presentare entro e non oltre il termine per la presentazione del ricorso	ad 1/3 del minimo	Rateazione prevista
			Compensazione prevista
			Norma D.Lgs. 218/1997
<b>Acquiescenza</b> <i>(per le imposte d'atto, l'acquiescenza possibile per accertamenti insufficiente dichiarazione di valore e/o per omessa/infedele dichiarazione di successione)</i>	accettazione integrale della pretesa che deve avvenire entro e non oltre il termine per la presentazione del ricorso	ad 1/3	Rateazione prevista
			Compensazione prevista
			Norma art. 15 del D.Lgs. 218/1997
<b>Acquiescenza di tipo rinforzato</b> <i>(istituto abrogato dalla legge di stabilità 2015, con effetto dagli atti notificati dall'Agenzia delle entrate dopo il 31.12.2015)</i>	accettazione integrale della pretesa che deve avvenire entro e non oltre il termine per la presentazione del ricorso	ad 1/6, solamente in assenza di "Pvc" o di invito definibile.	Rateazione prevista
			Compensazione prevista
			Norma art. 15, c. 2-bis, del D.Lgs. 218/1997
<b>Definizione agevolata sanzioni</b>	Sussiste la possibilità di presentare ricorso solamente per l'imposta entro e non oltre il termine per la presentazione del ricorso	ad 1/3	Rateazione non prevista
			Compensazione prevista
			Norma artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997
<b>Mediazione</b> <i>(operativa solo per gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a € 20.000,00)</i>	Sussiste la possibilità di procedere alla negoziazione della pretesa prima di dare corso al deposito del ricorso	al 40%	Rateazione prevista
			Compensazione prevista
			Norma art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
<b>Conciliazione giudiziale</b> <i>(attivabile solamente fino all'udienza di trattazione del primo grado del giudizio)</i>	Sussiste la possibilità di procedere alla negoziazione della pretesa	al 40%	Rateazione prevista
			Compensazione prevista
			Norma art. 48 del D.Lgs. 546/1992)



## Dossier Casi

### *Cessioni di veicoli usati e Iva*

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>veicoli acquistati</i>	<i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i>	<i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i>
<b>entro il 31 dicembre 2000</b>	Iva non detratta in modo totale	Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005</b>	Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005</b>	Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006</b>	Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione
<b>nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006</b>	Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
<b>nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007</b>	Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo	Base imponibile Iva nella misura corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in relazione al principio di inerenza
<b>dal 27 giugno 2007</b>	Iva detratta nella misura del 40%	Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione

**Caso** – nel mese di dicembre 2014, un esercente attività d'impresa, ha ceduto un'autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all'Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell'anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell'Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l'istanza di rimborso per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell'autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- Prezzo di cessione dell'autovettura .....	€ 10.000,00
- Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione) .....	€ 220,00
	-----
- Totale fattura .....	€ 10.220,00
	-----

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE22 della dichiarazione annuale Iva 2015, deve risultare compreso l'importo di € 1.000,00 con l'inerte entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l'ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE39, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del "volume d'affari" da indicare al successivo rigo VE40.

Limitatamente ai dati del caso esaminato, l'esposizione dei dati deve risultare così impostata:

<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>	<b>VE20</b> Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	<b>VE21</b>				
	<b>VE22</b>	1.000	.00	22	220
	<b>VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni</b>	1.000	.00		
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE40 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei rigi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		.00		

Per completezza dell'argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l'art. 1, comma 261, lett. c), della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l'importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell'imposta nel rispetto del dettato dell'art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l'indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all'art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell'operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l'art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l'imposta versata per l'acquisto e/o l'importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- *per l'intero importo*, se:
  - l'acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
  - rientrano nell'ambito dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autovetture e autoveicoli;
  - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all'acquisto e/o all'importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di "veicoli stradali a motore", che necessariamente comprende *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori*

agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto".

Poiché l'individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell'art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell'attività d'impresa o professionale.

## **Operazioni che concorrono alla formazione del plafond**

Nel quadro VE, rigo VE30, della dichiarazione annuale Iva 2015 per il periodo d'imposta 2014 è stato introdotto il nuovo campo 5 denominato "operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione", nel quale devono essere annotate le operazioni poste in essere in regime di non imponibilità Iva, non rientranti tra quelle che devono risultare specificate nei campi da 2 a 4 del medesimo rigo VE 30, e cioè quelle diverse:

- dalle esportazioni (di cui al campo 2);
- dalle cessioni intracomunitarie (di cui al campo 3);
- dalle cessioni di beni nei riguardi di soggetti stabiliti in San Marino (di cui al campo 4).

La somma delle operazioni che risultano evidenziate nei campi 2 - 5 del rigo VE30 determina l'entità complessiva delle operazioni che concorrono alla formazione del plafond (campo 1).

A chiarimento dell'assunto, si valuti la seguente ipotesi.

**Caso** - un esercente attività d'impresa, che nel corso del periodo d'imposta 2014, ha effettuato:

- cessioni all'esportazione per € 150.000,00;
- cessioni intracomunitarie per € 200.000,00;
- altre operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione per € 50.000,00;

potrà far valere come "alla formazione del plafond" la sommatoria degli importi delle predette operazioni poste in essere, pari a € 400.000,00.

Pertanto, il rigo VE30 della "sezione 4 – Altre operazioni" del quadro VE deve risultare così redatto:

<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				<b>1</b>	<b>400.000 ,00</b>
		Esportazioni		Cessioni intracomunitarie		
	<b>VE30</b>	<b>2</b>	<b>150.000 ,00</b>	<b>3</b>	<b>200.000 ,00</b>	
		Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate		
		<b>4</b>	<b>,00</b>	<b>5</b>	<b>50.000 ,00</b>	

Il rigo VE 30 risulta graficamente equiparato al seguente quadro A2 del modello per la trasmissione delle "dichiarazioni di intento", approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2014 n. 159674.

### QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input checked="" type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	Dichiarazione annuale IVA presentata <input checked="" type="checkbox"/>
	Esportazioni <input type="text"/> Cessioni intracomunitarie <input type="text"/> Cessioni verso San Marino <input type="text"/> Operazioni assimilate <input type="text"/> Operazioni straordinarie <input type="text"/>

## ***Rettifica a sfavore per l'accesso al regime fiscale agevolato per autonomi o regime forfetario***

Per poter aderire al “*regime fiscale agevolato per autonomi*” o “*regime forfetario*”, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che oltre ad essere:

- residenti in Italia;  
*ed anche*, tenendo in considerazione le modifiche apportate al previgente regime di vantaggio dalla L. 30 ottobre 2014 n. 161 (meglio nota come “Legge Europea 2013-bis”):
- residenti in uno degli Stati dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo See-Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; devono necessariamente risultare in possesso dei requisiti previsti sia dall'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che, al contempo, nel corso dell’anno precedente:
  - a) hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, *ragguagliati ad anno*, di entità non superiore ai limiti variabili tra € 15.000,00 e € 40.000,00, stabiliti in relazione del codice Ateco 2007 che contraddistingue l'attività esercitata (vedere, nella seconda parte di questa pubblicazione, i dettagli individuanti le categorie di contribuenti interessati);
  - b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 5.000,00 lordi per compensi erogati per:
    - lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
    - lavoratori dipendenti;
    - collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto;comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e le spese per prestazioni di lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti;
  - c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera l'importo di € 20.000,00, tenendo presente che, a fini del calcolo del predetto limite:
    - per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    - per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi;
    - per i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, il valore da prendere in considerazione è pari al 50%;

mentre non rilevano sia i beni il cui costo unitario non superiore a € 516,46 (di cui agli artt. 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del Tuir), sia i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

ed, inoltre, è opportuno considerare che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono necessariamente risultare in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che tale verifica si deve ritenere non rilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato o se la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000,00.

Un altro aspetto, di non secondaria importanza per i contribuenti già in attività nel 2014 che rientrano nei parametri predetti, che decidono di aderire al passaggio al nuovo regime agevolato, riguarda l'obbligo di eseguire la rettifica della detrazione dell'Iva a credito operata in elazione ai beni non ancora ceduti e ai servizi non ancora utilizzati, che sono esistenti al 31 dicembre 2014 (ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime ordinario).

In altri termini, per procedere all'applicazione del regime forfetario dal 2015 è indispensabile determinare la rettifica della detrazione Iva che deve essere annotata al rigo VF56 della dichiarazione annuale (modello Iva 2015).

Infatti, tale obbligo esplica effetti per tutti i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, se, nell'anno 2014 e precedenti, hanno operato in:

- il regime ordinario IVA;
- regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, del D.L. 98/2011);
- regime delle nuove iniziative produttive.

La rettifica deve necessariamente risultare posta in essere nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo aver aderito al regime agevolato e cioè in quella inerente all'anno precedente al passaggio, in quanto si tratta di una quota di tributo che necessariamente deve partecipare all'individuazione dell'ammontare a debito o a credito risultante dalla dichiarazione annuale.

Nel modello Iva 2015 relativo al 2014, deve essere annotato:

- *al rigo VA14*, che si tratta dell'ultima dichiarazione prima dell'adesione o dell'entrata nel nuovo regime;

<b>VA14</b>	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA.	1 <input type="checkbox"/>

- *al rigo VF56*, l'entità della rettifica, da rilevare con segno negativo, in quanto si tratta di un ammontare a debito o a carico del soggetto passivo.

<b>VF56</b>	TOTALE rettifiche (Indicare con il segno +/-)	
-------------	---	--

Pertanto, il tributo che si rende dovuto a seguito della *rettifica della detrazione a sfavore*, non deve essere corrisposto in modo autonomo, ma, mediante l'indicazione dell'importo nel rigo VF56, confluisce nel quadro VL unitamente all'ammontare complessivo a debito o a credito che emerge dalla dichiarazione Iva. Per quanto attiene *ai beni ammortizzabili*, compresi quelli immateriali, la rettifica deve risultare effettuata solamente se non sono trascorsi:

- i quattro anni successivi a quello dalla loro entrata in funzione;  
e/o
- i dieci anni dalla data di acquisto, se si tratta di beni immobili;

tenendo in considerazione che, richiamando i concetti esposti nella circolare n.7/2008 dell'Agenzia delle entrate riguardante le modalità previste per l'ingresso nel regime dei minimi, la rettifica in esame deve

risultare eseguita nei riguardi beni strumentali di entità non superiore ad € 516,46 e a quelli aventi il coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25%.

Pertanto, se si ipotizza l'adesione al regime forfetario dall'anno 2015, per i beni di costo non superiore ad € 516,46, che sono stati acquistati nel periodo dal 2011 al 2014 e che:

- risultano già interamente ammortizzati, la rettifica non deve essere effettuata;
- non sono, per qualsiasi ragione, ancora entrati in funzione alla data del 31 dicembre 2014, la rettifica deve necessariamente essere eseguita.

L'obbligo di rettifica della detrazione, a norma dell'art. 19-bis2, comma 3, del decreto Iva, trova fondamento nel diverso regime di detrazione del tributo a credito che si viene a verificare nel passaggio dal regime ordinario a quello del regime forfetario, in quanto l'obiettivo delle rettifiche è, sostanzialmente, è quello di adeguare la detrazione dell'imposta all'effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi.

In pratica, l'Iva relativa a beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve necessariamente risultare rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.

Ne deriva, di conseguenza, che la rettifica in esame interessa specificamente:

- i beni ammortizzabili in genere, quali attrezzature, arredi e mobili, macchine elettroniche per ufficio e/o computer, veicoli e autovetture, ecc.);
- i beni immobili, quali il capannone o i locali adibiti a ufficio, ecc.;
- i servizi che non risultano essere ancora utilizzati alla chiusura del periodo d'imposta (quindi, al 31 dicembre 2014), quali, a titolo meramente indicativo i canoni di leasing che risultano già fatturati nel 2014, ma che fanno riferimento a imputazione temporale successiva alla fine dell'anno;
- le rimanenze di magazzino che risultano esistenti alla chiusura del periodo d'imposta (quindi, al 31 dicembre 2014).

Per procedere all'individuazione dell'ammontare di tributo da *restituire* all'Erario, si deve tenere presente che per quanto attiene:

- *alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati*, la rettifica deve riguardare l'intero importo dell'Iva a credito che ha costituito oggetto di detrazione all'atto dell'acquisizione;
- *ai beni immobili*, la rettifica deve risultare eseguita con riferimento a tanti decimi del tributo quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio del cosiddetto periodo di tutela fiscale.

Anno di acquisto e/o di ultimazione	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Entità della rettifica (in decimi)	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10

- *ai beni strumentali, diversi dagli immobili*, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti di tributo quanti sono gli anni che risultano mancanti al compimento del quinquennio del cosiddetto periodo di tutela fiscale.

Anno di acquisizione	2011	2012	2013	2014
Entità della rettifica (in quinti)	1/5	2/5	3/5	4/5

A chiarimento valga, il seguente esempio.

**Caso** – l'imprenditore individuale Paolo Rossi, in regime in regime ordinario Iva, decide di aderire al regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Analizzando i dati contabili al 31 dicembre 2014, si rileva, tra l'altro, la seguente situazione:

- rimanenze di merci acquistate nel corso del 2014 per € 4.100,00 (+ Iva 22%);
- un personal computer acquistato nel corso dell'anno 2011 per € 800 (+ Iva 22%);

- arredi e mobili, acquistati nel 2014 per € 1.000,00 (+ Iva 22%);
- autovettura acquistata nel 2012 per € 13.000,00 + (Iva 22% detratta nella misura del 40%).

**Soluzione:**

- *calcolo della rettifica della detrazione Iva:*

- per le rimanenze di merce [22% di € 4.100,00] .....	€ 902,00
- per il personal computer acquistato nel 2011 [1/5 del 22% di € 800,00] .....	€ 35,20
- per mobili e arredi acquistato nel 2014 [4/5 del 22% di € 1.000,00] .....	€ 176,00
- per autovettura acquistata nel 2012 [2/5 del 40% del 22% di € 13.000,00] ...	€ 457,60
<i>uguale:</i>	
- ammontare della rettifica Iva da riportare al rigo VF56 del quadro VF della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2014 (modello Iva 2015) con segno	
- negativo [pari a € 1570,80 da arrotondare] .....	€ 1.571,00
- *compilazione dei dati in dichiarazione annuale (modello Iva 2015):*

<b>VA14</b>	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA.		

<b>VF56</b> TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<b>1571,00</b>
---	----------------